

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

All. 1

Gentile Presidente,

come forse già a Sua conoscenza, la Scuola superiore della magistratura ha pubblicato, lo scorso 7 aprile, le Linee guida previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Il legislatore, con la previsione con la quale statuisce: *"Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto ..."* individua specifiche attività del Presidente del tribunale e della commissione, attività particolarmente delicate soprattutto nella prima fase di popolamento dell'albo.

Poiché le linee guida prevedono specifici obblighi in capo alle istituzioni chiamate a organizzare i corsi di formazione e aggiornamento professionale per i professionisti che chiedono l'iscrizione all'albo, si è ritenuto utile provvedere all'invio di tali linee guida.

Saluti cordiali e buon lavoro

Per Il Comitato direttivo
Lorenza Calcagno e Fabrizio Di Marzio



Oggetto: Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Scuola Superiore della Magistratura
Protocollo N. 0005328/2023 del 07/04/2023

1. La Scuola superiore della magistratura e la formazione dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. L'art. 179-ter disp. att. c.p.c.: dalla riforma mai attuata del 2016 alla riformulazione del D.lgs. 149/2022

Il D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, istitutivo della Scuola superiore della magistratura, dopo aver precisato, nel suo articolo 1, c. 2 che "La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati", prevede, nell'articolo 2 che "La Scuola è preposta: ... i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; ...". Dunque, nella disciplina che ha introdotto nel nostro sistema l'istituzione chiamata a formare i magistrati è contenuta una disposizione di collegamento con la formazione di altri ordini professionali, finalità divenuta obbligo e declinata in termini di linee guida con riguardo ai professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Occorre fin d'ora ricordare l'obbligo avente identico contenuto – declinato in termini di linee guida – previsto nella materia della crisi d'impresa, e oggetto di specifiche indicazioni contenute nella legislazione eurounitaria, per la formazione e l'aggiornamento dei professionisti che vogliono ottenere, e successivamente mantenere, l'iscrizione nell'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Per meglio riflettere sulla *ratio* della disciplina sottesa alle linee guida previste dall'art. 179-ter, c. 7 disp. att. c.p.c. appare opportuno ripercorrere, se pure brevemente, l'evoluzione della norma. La previsione contenuta nell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., intitolato "Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita", prima del 2016 aveva il suo elemento centrale nell'Albo esistente presso ogni tribunale nel quale venivano inseriti, su istanza degli interessati e con provvedimento del Presidente del tribunale, i nominativi dei professionisti. Il giudice dell'esecuzione delegava le operazioni di vendita e di riparto del ricavo delle stesse ai professionisti iscritti nell'elenco.

Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ogni triennio comunicavano al Presidente del tribunale gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alla custodia e alle operazioni di vendita dei beni immobili. Sulla base delle comunicazioni provenienti dai vari Consigli, il Presidente formava un elenco "generale" e lo trasmetteva ai giudici dell'esecuzione, unitamente alle schede informative sottoscritte da ciascuno degli iscritti.

Al termine di ciascun semestre, il Presidente del tribunale disponeva la cancellazione dei professionisti ai quali, per una o più procedure esecutive, era stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-bis c.p.c. I professionisti cancellati a seguito di revoca della delega non potevano essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. La formazione e la gestione dell'elenco generale spettava quindi al Presidente del tribunale e l'assegnazione degli incarichi al giudice dell'esecuzione. Gli Ordini professionali trasmettevano i dati contenuti nelle dichiarazioni di disponibilità dei propri iscritti. In merito al profilo specifico della formazione, questa risultava dalle schede informative.

Nel 2016 l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. è stato sostituito dall'art. 5-bis, c. 1 del D.L. 59/2016, con l'introduzione di alcune modifiche incidenti sulla formazione e l'aggiornamento dei professionisti delegati ai fini dell'iscrizione nell'elenco e sulle modalità di tenuta dell'elenco stesso. In particolare, se, come sopra già visto, prima del D.L. 59/2016, l'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevedeva un sistema di nomina fondato su un elenco di professionisti formato con la collaborazione del Consiglio notarile distrettuale e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la nuova disciplina teneva fermo l'elenco istituito presso ogni tribunale (con la possibilità, solo in caso di "speciali ragioni", di incaricare persona non iscritta in alcun elenco), ma introduceva

obblighi specifici di formazione legati alla prima iscrizione e di successivo aggiornamento per i professionisti delegati, e contemplava una Commissione presso ciascuna Corte d'appello deputata alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione. La disposizione novellata prevedeva l'emanazione di un decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia che doveva stabilire gli obblighi di prima formazione, quelli di formazione periodica da assolvere per la conferma dell'iscrizione, fissare le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi, individuare il contenuto e le modalità di presentazione delle domande nonché disciplinare la composizione della Commissione istituita presso le Corti di appello. Il comma 4 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. introdotto dal D.L. 59/2016, convertito con modifiche dalla L. 119/2016, prevedeva l'elaborazione da parte della Scuola superiore della magistratura delle "linee guida generali per la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile". In data 22 dicembre 2016, in assenza del decreto attuativo del Ministro della giustizia, la Scuola pubblicava le prime linee guida nelle quali erano contenute le seguenti principali indicazioni. Era ritenuta necessaria una formazione che: 1. considerasse non solo la materia della vendita immobiliare ma anche le vendite endofallimentari, laddove il curatore, ai sensi dell'art. 107, c. 2 LF, ritenesse di seguire la procedura ordinaria, le vendite di beni mobili iscritti in pubblici registri e l'esame delle scritture contabili; 2. facesse riferimento all'intero processo esecutivo e non solo alla fase della vendita; 3. prevedesse una durata minima dei corsi, pari a 25/30 ore, e la nomina di docenti esperti nella didattica. Le linee guida individuavano poi in modo specifico sei sessioni dedicate.

Queste linee guida non hanno mai avuto applicazione in quanto il decreto non regolamentare del Ministro della giustizia non è mai stato adottato. L'Albo come disegnato nel 2016 non ha mai visto la luce. Nel 2019 la Scuola superiore della magistratura ha dato atto di questa situazione e dunque non ha aggiornato le linee guida.

Ne seguiva che fino al 28 febbraio 2023 ha avuto vigenza il sistema esposto all'inizio, relativo al periodo ante 2016.

L'art. 4, c. 11, lett. c), del D.lgs. 149 del 10 ottobre 2022, intitolato "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie

nonché in materia di esecuzione forzata” ha riscritto l’art. 179-ter disp. att. c.p.c.. L’art. 35 del D.lgs. 149/2022 prevedeva l’entrata in vigore al 30 giugno 2023 ma, come noto, l’art. 1 c. 380 lett. A) della L. 197/2022 ne ha anticipato la decorrenza al 28 febbraio 2023. Dunque, per i delegati alle operazioni di vendita nominati con atto di precetto notificato a decorrere dalla data del 1° marzo 2023 l’individuazione dovrà essere fatta tramite l’Albo disciplinato dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

2. Il contenuto dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

Rispetto al contenuto della disposizione introdotta nel 2016 le novità più importanti hanno riguardato le modalità di iscrizione nell’Albo, soprattutto con riferimento alla prima iscrizione. Inoltre, rispetto a quanto in precedenza stabilito, sono stati individuati i soggetti incaricati della formazione ed è scomparsa la commissione distrettuale, risultando oggi il Presidente del tribunale come colui che “tiene” l’Albo il quale è però “formato” da un comitato presieduto dal Presidente o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’Albo professionale, designato dal Consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’Albo. Il cancelliere del tribunale esercita le funzioni di segretario. Possono chiedere l’iscrizione, come già prevedeva la norma nella formulazione precedente, gli avvocati, i commercialisti e i notai che “hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali”.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti nell’elenco devono far domanda al Presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: “... 1) *certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione*; 2) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita*; 3) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale*; 4) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale*; 5) *titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.*”

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione; b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015; c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati,

anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private...".

Pur doverosamente segnalando i problemi posti dal requisito n. 3, l'attenzione, per quello che qui occupa, riguarda la "specifica competenza tecnica" la quale può essere alternativamente provata documentando: 1. lo svolgimento di dieci incarichi negli ultimi cinque anni – dalla domanda di iscrizione, ed anche qui occorre evidenziare la difficoltà posta dal richiamo all'attività "svolta" - salvo revoche; 2. il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, requisito di difficile realizzazione atteso che gli esami sono stati oggetto di Regolamento emanato dal CNF solo il 18.11.2022; 3. la partecipazione a corsi organizzati dagli Ordini professionali nazionali – i quali possono operare con deleghe ai consigli locali -, o da Università pubbliche o private. È previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

Per quanto attiene al procedimento di conferma dell'iscrizione, da effettuarsi con cadenza triennale, i professionisti interessati dovranno formulare domanda al Presidente del tribunale allegando, oltre al certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione e al certificato o alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale, titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica. Ai fini della conferma dell'iscrizione, devono ricorrere, anche alternativamente, il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 – abbiamo visto che la disciplina non è ancora pienamente attuata –, o la documentazione della partecipazione, in modo proficuo e continuativo, a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, c. 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore

della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno; la formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.

Dunque, in conclusione, limitando qui il discorso al conseguimento di una formazione adeguata ed idonea a permettere la prima iscrizione all'Albo, gli aspiranti dovranno frequentare corsi organizzati dai Consigli degli Ordini nazionali, o dai Consigli locali su delega degli Ordini nazionali, oppure da Università pubbliche o private, caratterizzati dalla presenza di un esame finale che deve essere superato con profitto.

Il comma 8 della disposizione in esame ha contenuto identico al precedente comma 4: *“La Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile”*. Le linee guida, quindi, riguardano sia la formazione iniziale che quella di aggiornamento.

3. Le linee guida. Caratteri generali

Compito della Scuola superiore della magistratura è dunque, secondo il dettato legislativo, elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La Scuola non ha pertanto il compito di redigere i programmi, né di validarne la conformità alle linee guida.

Riprendendo quanto già affermato con riguardo all'aggiornamento delle linee guida previste dall'art. 356 CCII, queste costituiscono un insieme di informazioni organizzate ed esposte in modo sistematico. Esse sono elaborate sulla base di conoscenze ed esperienze in un determinato settore, e periodicamente aggiornate in ragione dell'evoluzione di tali esperienze e conoscenze. Lo scopo tipico delle linee guida è di rendere appropriata e fornita di un elevato standard di qualità una determinata procedura di carattere tecnico. A differenza di procedure obbligatorie, come i protocolli, i codici o le procedure comportamentali da adottare in determinati settori, le linee guida hanno lo scopo di orientare la produzione di un risultato, senza imporre procedure rigide. Lo scopo

è quello di fornire una serie coordinata di indicazioni che lasciano un margine fisiologico di discrezionalità a coloro che sono chiamate ad applicarle.

L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. definisce le linee guida utilizzando l'aggettivo "generalì" il quale ne sottolinea la natura di indicazioni di massima rivolte ai destinatari. Queste indicazioni dovrebbero valere come direttrici entro cui esprimere la scelta formativa da parte dei soggetti che organizzano i corsi. In tal modo diviene possibile salvaguardare l'uniformità dell'offerta formativa da un lato, e la libertà della scelta culturale degli organizzatori dall'altro. Diviene, inoltre, possibile salvaguardare il pluralismo culturale assicurando al contempo l'adeguatezza di ciascuna offerta formativa agli scopi prefissati dalla legge, riassumibili in una appropriata formazione e in un efficiente aggiornamento professionale.

4. Oggetto delle linee guida

Rispetto alla definizione delle linee guida di cui all'art. 356 CCII, le quali non possono non costituire in qualche modo parametro di riferimento, occorre sottolineare alcune specificità della normativa riferita alla formazione dei professionisti delegati alle vendite. A differenza della disposizione presente nel codice della crisi, il legislatore in questo caso prevede espressamente che la Scuola "senta" gli Ordini professionali coinvolti: il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale notarile. Occorre inoltre sottolineare che i corsi possono essere organizzati anche dai consigli locali, ma solo su delega degli Ordini nazionali. Il dettato legislativo indica la volontà del legislatore di coinvolgere gli Ordini per quanto riguarda i bisogni formativi ritenuti necessari e specifici rispetto alla professionalità di riferimento ed allo stesso tempo di gravarli di una responsabilità precisa riguardo all'adeguatezza della formazione, che deve rispettare livelli elevati, attraverso una delega da intendersi specifica, non solo con riguardo al contenuto dei programmi ma anche, aspetto sul quale successivamente si tornerà, con riferimento alla prova di esame che deve essere superata all'esito del corso. La norma prevede poi che la specifica competenza tecnica possa essere acquisita tramite corsi organizzati da Università, pubbliche o private. Deve ritenersi che la *ratio* dell'individuazione di un obbligo specifico in capo ad una istituzione come la Scuola, esterna alle professioni, di elaborazione delle linee guida generali dei corsi di formazione abbia il significato di garantire, a livello nazionale, una preparazione elevata e tendenzialmente uniforme, adeguata ai compiti, complessi e delicati, ai quali sono

chiamati i professionisti incaricati delle vendite. Tale esigenza è ancora più forte se si considera che, diversamente da quanto avviene per l'Albo previsto dagli artt. 356 e ss. del CCII, quelli disciplinati dalla norma in discussione sono tenuti a livello circondariale, vi si possono iscrivere solo i professionisti residenti nel circondario e, qualora il giudice dell'esecuzione voglia nominare soggetti iscritti in albi di altri tribunali, è tenuto ad una motivazione specifica. L'esistenza di una formazione il più possibile coerente sull'intero territorio nazionale è essenziale per il raggiungimento dello scopo perseguito dal legislatore. Occorre garantire che tutti i professionisti abbiano una adeguata conoscenza teorica e tecnica mirata all'adempimento dei compiti legati alla delega e a tutte le operazioni collegate all'incarico. Ne segue che deve ritenersi che le linee guida vincolano anche le Università nella predisposizione dei programmi dei corsi di formazione. Questo aspetto, di grande importanza per permettere il rispetto di una adeguata preparazione a livello nazionale di tutti i professionisti coinvolti, dovrà trovare considerazione nella valutazione delle domande di iscrizione.

Un aspetto di particolare rilievo investe la durata dei corsi di formazione iniziale. Mentre per l'aggiornamento il legislatore ha fornito indicazioni specifiche, nulla ha detto con riguardo alla prima fase. Utile riferimento normativo può tuttavia essere la previsione relativa all'Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, rispetto alla quale, come noto, mentre il D.lgs. 14/2019 nella sua iniziale versione prevedeva duecento ore per la formazione iniziale, il primo correttivo, contenuto nel D.lgs.147/2020, le ha ridotte, per i professionisti iscritti negli albi degli Ordini professionali coinvolti, a quaranta. Come già sottolineato nelle linee guida rilasciate nel febbraio di quest'anno, un numero di ore così ridotto deve ritenersi un parametro minimo che ben può, e deve, al fine di una maggiore preparazione, essere superato. Se si considerano i molteplici compiti che spettano ai professionisti incaricati dei ruoli di curatore, liquidatore o commissario, non può che concludersi che la durata dei corsi per i delegati alle vendite deve essere inferiore e può fissarsi, con la precisazione che occorre considerare il parametro un riferimento minimo non derogabile, in venti ore. A sostegno delle considerazioni sopra svolte pare utile ricordare che il compito di delegato alla vendita può essere svolto anche dal curatore: ai sensi dell'art. 216 CCII – o dell'art. 107, c. 2 L.F., per le procedure introdotte sotto la legge fallimentare – il giudice delegato può scegliere le forme del codice di rito per le vendite ed in quel caso si procederà alla nomina di un delegato, spesso individuato nel curatore per motivi di economicità delle procedure. Ma quest'ultima attività si inquadra in un ben più ampio incarico, per la formazione del quale la legge indica la durata dei corsi di formazione, come ricordato, in complessive quaranta ore.

Occorre fornire, infine, indicazioni con riguardo alla prova finale dei corsi, che deve essere superata con profitto. Al fine della costruzione di una formazione tecnicamente idonea ai compiti dei delegati ed alla realizzazione di una tendenziale uniformità, si ritiene che la prova finale debba essere realizzata attraverso domande a risposta chiusa, che permettano una correzione automatica.

Le domande, da indicare per ogni prova finale nel numero di cinquanta, dovranno far riferimento a tutti i temi trattati ed essere individuate tramite sorteggio nell'ambito di un numero complessivo di quattrocentocinquanta quesiti predisposti dai Consigli nazionali degli Ordini professionali in accordo tra loro. I quesiti potranno essere rivisti o aggiornati dagli stessi Ordini, con il medesimo procedimento concordato e dovranno essere resi pubblici almeno trenta giorni prima della prova finale. Per il positivo superamento della prova deve richiedersi la presenza di almeno trentacinque risposte esatte.

Nella determinazione del contenuto dei corsi occorrerà considerare l'effettivo perimetro dell'articolo in esame: il riferimento non è solo ai professionisti delegati ai sensi degli artt. 591-*bis* e 534-*bis* c.p.c., ma occorre considerare anche l'art. 559 c.p.c., nuovo testo, il quale prevede che il custode nominato in sostituzione del debitore deve essere scelto utilizzando l'Albo dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., salva la nomina dell'Istituto vendite giudiziarie. Come ricordato sopra, nelle procedure liquidatorie il curatore può essere nominato delegato. In questo caso, attesa la formazione più ampia che caratterizza la figura professionale, non dovrebbe essere richiesta anche l'iscrizione nell'Albo in esame.

5. Docenti, durata e contenuti dei corsi

La scuola ritiene opportuno dedicare una parte di queste linee guida ad alcune indicazioni riferite ai docenti, ancora una volta fornendo indicazioni nate dall'esperienza formativa specifica.

1. Gli esperti formatori

Il ruolo di docente dovrebbe essere affidato a soggetti nel possesso dei seguenti requisiti necessari all'adempimento del compito assegnato, considerata anche la platea professionale destinataria dei corsi di formazione e di aggiornamento:

a) approfondite conoscenze teoriche del diritto processuale civile, con peculiare riguardo alla "branca" dello stesso costituita dall'esecuzione forzata, attestate, almeno tendenzialmente, da pubblicazioni scientifiche;

b) pregresse esperienze pratiche in materia di esecuzione forzata:

quanto ai magistrati, per aver svolto funzioni di giudice dell'esecuzione nei gradi di merito e/o essersi occupato di tale materia presso l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione e/o nello svolgimento delle funzioni di legittimità;

quanto ai professionisti, per aver prestato attività professionale in tale materia svolgendo funzioni di delegati alle operazioni di vendita e/o di custodi e/o di legali in procedure esecutive immobiliari in modo continuativo e per un periodo di tempo oggettivamente apprezzabile;

c) pregresse attività di docenza presso Università, in seminari, corsi di formazione, nonché relazioni a convegni.

Il possesso dei requisiti dovrebbe essere oggetto di adeguata documentazione: relativa alle funzioni e agli incarichi svolti, alla partecipazione in qualità di docente a convegni, seminari e corsi di formazione, alle eventuali pubblicazioni nella materia del diritto processuale civile, con peculiare riguardo al settore dell'esecuzione forzata. Tale documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ente che organizza il corso di formazione o di aggiornamento.

2. Durata e oggetto dei corsi.

Come sopra ampiamente ricordato, la durata minima – e non massima – dei corsi, ai fini della formazione iniziale dei custodi e dei professionisti delegati alle operazioni di vendita deve essere di venti ore. Nell'arco del corso devono essere trattati i contenuti che saranno di seguito elencati.

3. Contenuti generali.

Nei corsi di formazione e aggiornamento dovranno essere veicolati, in primo luogo, i principi generali che governano la materia dell'esecuzione forzata in generale, con riferimento alla funzione attribuita alla stessa di pervenire, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti, alla soddisfazione effettiva dei diritti, già accertati in sede cognitiva o ritraibili da un titolo stragiudiziale, dei creditori.

Questi principi dovranno essere esplicitati non senza considerare l'ampia elaborazione della giurisprudenza costituzionale, anche recente, sulla fondamentale rilevanza dell'esecuzione forzata, quale componente ineludibile del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall'art. 24 Cost.

Allo stesso tempo, dovranno essere considerate le forme di difesa che l'ordinamento riconosce, in attuazione dello stesso precetto costituzionale, mediante appositi strumenti, come l'opposizione all'esecuzione, al debitore esecutato e agli altri soggetti coinvolti nell'espropriazione immobiliare come i terzi detentori del bene pignorato.

Dovranno infine trovare un cenno generale i profili di possibile responsabilità penale derivanti dalla delicata funzione svolta.

Dovranno comunque essere trattate le seguenti tematiche:

- 1) i principi generali contenuti nel libro terzo del codice di procedura civile;
- 2) la nozione di titolo esecutivo, giudiziale e stragiudiziale;
- 3) le fasi (e la funzione) dell'espropriazione forzata in generale;
- 4) le opposizioni esecutive;
- 5) i rapporti tra esecuzione forzata individuale e procedure concorsuali.

Infine, i corsi dovranno essere organizzati, sui temi oggetto di maggiore approfondimento, in considerazione del profilo professionale specifico dei partecipanti, al fine di calibrare il contenuto formativo prestando attenzione a integrare la formazione dei professionisti di cultura legale sugli aspetti contabili necessari alla predisposizione della bozza di piano di riparto, e viceversa.

4. Esposizione analitica dei contenuti

In modo più specifico, al solo scopo di fornire un più preciso orientamento nell'organizzazione dei corsi (considerato anche che la durata minima obbligatoria di tali corsi è limitata a 20 ore complessive e salve le precisazioni sopra svolte), i contenuti possono essere così precisati.

- 1) In via introduttiva, e nel corso del programma: la portata del principio "*nulla executio sine titulo*", avendo riguardo al catalogo dei titoli esecutivi delineato dall'art. 474 c.p.c. e ai titoli previsti da altre

- disposizioni di legge, con peculiare riferimento alla distinzione tra titoli giudiziali e stragiudiziali e ai requisiti di certezza, esigibilità liquidità degli stessi;
- 2) i principi generali che governano la sospensione e la caducazione dei titoli esecutivi sia per vicende "esterne" (ad esempio, esito delle impugnazioni proposte contro la sentenza di condanna) che "interne" alla procedura esecutiva (sospensione per gravi motivi del titolo in sede di opposizione all'esecuzione);
 - 3) l'individuazione, tenendo conto del contenuto del titolo e delle regole in tema di successione soggettiva nello stesso dettate dall'art. 477 c.p.c., dei soggetti legittimati, sul piano attivo e passivo, nella procedura esecutiva;
 - 4) i temi afferenti agli atti c.d. prodromici alla procedura esecutiva, con peculiare riguardo alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto e al contenuto di quest'ultimo, specie con riferimento ai requisiti contemplati a pena di nullità;
 - 5) i principi sottesi all'espropriazione forzata, come forma di soddisfazione del creditore mediante la liquidazione in denaro dei beni del debitore e le fasi della procedura;
 - 6) le caratteristiche specifiche dell'espropriazione immobiliare: la trascrizione dell'atto di pignoramento; il contenuto dello stesso, anche rispetto alla corretta individuazione del bene, e i diritti che possono essere oggetto della medesima, nonché – soprattutto – le conseguenze di un'erronea individuazione di essi e dei limiti entro i quali è ammessa una rettifica del pignoramento;
 - 7) il soggetto passivo dell'espropriazione immobiliare in caso di decesso del debitore anteriore al pignoramento, con specifico riguardo alla frequente situazione di soggetti chiamati all'eredità che non hanno ancora accettato la stessa;
 - 8) la documentazione c.d. ipo-catastale: termini e modalità di deposito anche alla luce delle recenti modifiche introdotte in senso acceleratorio; nozione; certificazione notarile sostitutiva; problematiche peculiari (es. immobili abusivi o beni assoggettati ad usi civici) e possibilità/modalità di risoluzione delle stesse;
 - 9) i principi generali sulla custodia dei beni pignorati, con un previo *excursus* dell'evoluzione di tale figura dall'assetto anteriore alle riforme del 2005 a quello attuale, anche attraverso le buone prassi degli uffici giudiziari seguite da successivi interventi del legislatore;

10) le attività demandate al custode giudiziario, da quelle tradizionali afferenti la conservazione materiale del compendio pignorato alla gestione "dinamica" dello stesso (ad esempio, riscossione dei canoni di locazione; stipula di contratti temporanei di locazione etc.); la visita del bene pignorato da parte dei potenziali offerenti; la legittimazione processuale;

11) in particolare, l'attività del custode propulsiva e successiva alla pronuncia dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato: la segnalazione al giudice dell'esecuzione di condotte ostruzionistiche o dannose del debitore che vive nel bene; la valutazione della sussistenza di titoli che consentono ai terzi la legittima detenzione del compendio; l'attuazione dell'ordine di liberazione, eventualmente anche dopo la pronuncia del decreto di trasferimento;

12) la delega alle operazioni di vendita, con opportune premesse di carattere generale sulla "storia" della stessa, sui risultati prodotti e sull'ampliamento, via via, dei compiti demandati ai professionisti delegati, da ultimo con la riforma c.d. Cartabia di cui al D.lgs. n. 149 del 2022;

13) la fase della vendita: gli adempimenti pubblicitari; il fondo spese; la vendita telematica (asincrona, sincrona, mista); i criteri di aggiudicazione; le conseguenze degli esiti negativi dei tentativi di vendita;

14) l'aggiudicazione: il saldo-prezzo e il termine per il versamento dello stesso; l'estinzione della procedura prima dell'aggiudicazione definitiva; la rateizzazione del pagamento del prezzo;

15) il decreto di trasferimento: il contenuto "necessario" (identificazione compiuta del bene pignorato oggetto di vendita e ordine di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli); i problemi della trascrizione delle domande giudiziali anteriori al pignoramento e dei provvedimenti cautelari sul bene; effetti del decreto; le modalità e i termini di registrazione; l'opposizione contro il provvedimento; le modalità di esecuzione;

16) il piano di riparto: i principi che governano la graduazione dei crediti ai sensi degli artt. 2740 e ss. c.c.; in particolare, è opportuno che vengano forniti i criteri distintivi essenziali tra crediti pre-deducibili, crediti muniti di cause legittime di prelazione e crediti chirografari; l'accantonamento dei crediti oggetto di accertamento; il piano di riparto parziale; gli adempimenti successivi alla proposizione di contestazioni distributive;

17) il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte del delegato per risolvere le difficoltà che si presentano nel corso degli adempimenti delegati; il ricorso al giudice dell'esecuzione da parte di

altri soggetti; il reclamo contro la decisione del giudice dell'esecuzione anche a seguito della recente riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022.

6. Metodologia

Una prima modalità formativa è costituita dalla lezione frontale, in cui il docente espone, con l'ausilio di materiali, il tema oggetto di formazione. Alla lezione frontale dovrebbe seguire un adeguato spazio di discussione in aula sui temi trattati.

Una seconda modalità di formazione è costituita da laboratori, in cui un tema formativo è trattato in un gruppo di lavoro sotto la guida di un esperto.

Su quest'ultimo aspetto dobbiamo considerare che questi anni di formazione "a distanza" hanno posto in luce la possibilità di svolgere l'attività in tempi più contenuti, attraverso collegamenti da remoto. Ma questa modalità non deve far dimenticare l'importanza che, nella formazione degli adulti, riveste quella che viene definita formazione "esperienziale". Appare infatti necessario che le lezioni frontali, che caratterizzano i corsi di formazione, siano accompagnate non solo da momenti approfonditi di discussione – che possono essere oggi realizzati attraverso applicativi che permettono un dibattito effettivo –, ma anche da momenti laboratoriali.

Potranno dunque essere preparati, al termine di sessioni dedicate ad istituti specifici, uno o più casi concreti da porre a fondamento di una discussione di gruppo al fine di individuare possibili soluzioni. I gruppi non dovranno essere troppo numerosi per poter consentire un effettivo coinvolgimento nonché la possibilità, per i coordinatori nominati, di verificare quanto i principi oggetto delle sessioni frontali siano stati opportunamente compresi. Queste indicazioni, se pure non riferite direttamente ai contenuti, si ritiene possano permettere una formazione effettiva, fondamentale per preparare professionisti che il legislatore vuole assurgano sempre più ad "alter ego" del giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una gestione dinamica ed efficiente delle procedure esecutive immobiliari.

Conclusioni

La Scuola superiore della magistratura, nella predisposizione delle presenti linee guida, ha individuato alcuni contenuti specifici, al fine di favorire un più preciso orientamento

nell'organizzazione dei corsi destinati alla formazione dei custodi e dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, in forza di quanto previsto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c. Ai contenuti si accompagnano indicazioni di metodo e rilievi sulla diversa misura di approfondimento dei profili, anche in considerazione della formazione, giuridica o economica, dei discenti.

La Scuola seguirà l'evoluzione dell'organizzazione dei corsi, favorendo momenti di confronto tra i professionisti incaricati delle procedure e la magistratura, al fine di creare un ambiente culturale in grado di affrontare ed individuare i corretti percorsi di gestione delegata delle procedure esecutive in una prospettiva di collaborazione tra i diversi attori delle stesse, funzionale ad ottenere il risultato migliore per il creditore salvaguardando, al contempo, i diritti del debitore esecutato ed evitando il depauperamento dello stesso che potrebbe realizzarsi con vendite, non adeguatamente calibrate, a prezzo eccessivamente ridotto rispetto a quello di mercato.